



Comune di Sondrio
SETTORE SERVIZI TECNICI
Servizio Edilizia Privata, Pianificazione e Mobilità

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Prot. **14845**

Sondrio, 16/05/2013

Rif. n°14434

Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, art.30 del Dpr. 6 giugno 2001 n°380,

SI CERTIFICA

che, secondo il PGT approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°40 in data 06/06/2011 e in vigore dal 05/10/2011, la situazione urbanistica della/e particella/e catastale/i sottoriportata/e è la seguente:

- Foglio 9, mappali 174, e 833** in aree agricole; ricade in ambito di vincolo idrogeologico RD 1940;
- Foglio 9, mappale 562** in aree di interesse paesaggistico ambientale - Parco del Monte Rolla; ricade in ambito di vincolo idrogeologico RD 1940;
- Foglio 9, mappale 594** in parte (circa il 55%) in aree di interesse paesaggistico ambientale - Parco del Monte Rolla; in parte (circa il 45%) in aree agricole; ricade in ambito di vincolo idrogeologico RD 1940;
- Foglio 9, mappale 651** in aree agricole; ricade in ambito di vincolo idrogeologico RD 1940 e in ambito di territori contermini ai laghi;
- Foglio 16, mappali 90, 91 e 100** in aree agricole; ricadono in ambito di vincolo idrogeologico RD 1940;
- Foglio 25, mappali 462 e 482** in aree di interesse paesaggistico ambientale - Parco di Triangia (PLIS);
- Foglio 26, mappali 146, 226, 341, 724 e 780** in aree di interesse paesaggistico ambientale - Parco di Triangia (PLIS);
- Foglio 26, mappale 507** in aree di interesse paesaggistico ambientale - terrazzamenti e aree agricole strategiche;
- Foglio 27, mappale 22** in parte (circa il 70%) in aree agricole; in parte (circa il 30%) in tessuti urbani degli ambiti di versante TUV, con indice di edificabilità pari a 0,35 mq/mq;
- Foglio 27, mappali 29** in aree agricole;
- Foglio 27, mappale 535** in aree di interesse paesaggistico ambientale - terrazzamenti e aree agricole strategiche;
- Foglio 38, mappali 38 e 54** in aree di interesse paesaggistico ambientale - terrazzamenti e aree agricole strategiche.

Per quanto riguarda la Componente Geologica, la situazione della/e particella/e catastale/i sottoriportata/e è la seguente:

- Foglio 9, mappali 174 e 833** in Classe 4A;
- Foglio 9, mappale 562** in Classe 3a;
- Foglio 9, mappale 594** in parte (circa il 70%) in Classe 3a; in parte (circa il 30%) in Classe 4A;
- Foglio 9, mappale 651** in parte (circa il 55%) in Classe 3a; in parte (circa il 45%) in Classe 4A;
- Foglio 16, mappali 90, 91 e 100** in Classe 3a;
- Foglio 25, mappali 462 e 482** in Classe 4A;
- Foglio 26, mappali 146, 341, 724 e 780** in Classe 3a;
- Foglio 26, mappale 226** in parte (circa il 15%) in Classe 3a; in parte (circa il 85%) in Classe 2;
- Foglio 26, mappale 507** in Classe 4A;
- Foglio 27, mappali 22 e 29** in Classe 3a;
- Foglio 27, mappale 535** in Classe 4A;


Foglio 38, mappali 38 e 54 in Classe 4A.

Tutte le prescrizioni urbanistiche del PGT vigente sono di seguito riportate.

/ml



Per il Dirigente del Settore,
il Responsabile del Servizio
(Geom. Luciano BALSARRI)



ESTRATTO DELLE DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 - Vincoli derivanti dall'applicazione diretta di disposizioni nazionali

Vincolo Idrogeologico

Tale vincolo interessa le aree oggetto di specifico provvedimento di tutela ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, nelle quali qualsiasi attività comportante la trasformazione o il mutamento di destinazione d'uso è subordinato ad apposita autorizzazione. L'apertura di strade al servizio delle attività agro-silvo-pastorali è consentita previa autorizzazione specifica rilasciata dall'Autorità competente.

Territori contermini ai laghi D.Lgs. 42/2004

Per tali aree valgono le disposizioni del D.Lgs 42/2004 art 142 lett B.

ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE

Art. 14 - Tessuti edificati a prevalente destinazione residenziale a media trasformabilità. Definizione e disposizioni generali

1. L'edificabilità nei Tessuti edificati a prevalente destinazione residenziale a media trasformabilità è funzione dell'indice di utilizzazione del suolo delle aree consolidate (Iac) indicato per ciascuna zona nella tavola PdR 2 "Usi e modalità di intervento".

2. Fermo restando il rispetto dell'altezza massima indicata negli articoli successivi e delle distanze secondo i limiti di legge, è consentito l'incremento della SIp esistente in funzione dell'applicazione di misure di cui all'art. 2, lettera c delle Definizioni e disposizioni generali del Piano di Governo del Territorio.

3. Fermo restando il rispetto dell'altezza massima indicata negli articoli successivi e delle distanze secondo i limiti di legge, è inoltre consentito un ulteriore incremento della SIp se associato a:

a. messa a disposizione di superfici da destinare a servizi pubblici o ad uso pubblico o a residenza sociale di cui all'art.5 delle Definizioni e disposizioni generali. In questo caso, per ogni mq di SIp di incremento deve essere realizzata superficie di servizi o residenza sociale in misura non inferiore al 25%, con gestione a carico dell'operatore; in alternativa, nel caso di cessione gratuita delle superfici a servizi o a edilizia sociale al Comune che si farà carico della loro gestione, la quota minima scende al 15% del totale dell'incremento. Come ulteriore alternativa, a giudizio del Comune potranno essere sottoposte alla convenzione ventennale di cui all'art.5 delle Definizioni e disposizioni generali unità immobiliari già esistenti, nella misura minima del 30% della SIp di incremento in caso di gestione a carico dell'operatore, o del 20% in caso di cessione gratuita al Comune, oppure potrà essere ceduta al Comune area che possa esprimere un diritto edificatorio non inferiore al 35% della SIp di incremento. La cessione di area può essere sostituita dalla sua monetizzazione;

b. trasferimento nell'area di intervento di diritti edificatori generati dalle aree del Piano dei Servizi interessate da misure di Compensazione urbanistica.

4. Gli interventi che prevedono l'aumento della SIp di cui al punto 3 sono assoggettati a specifica convenzione.

5. La realizzazione degli interventi di nuova costruzione o in ampliamento di cui al precedente comma 3, lettera a comporta la corresponsione di aree per servizi secondo quanto stabilito dal Piano dei Servizi nella misura corrispondente alla differenza tra SIp esistente e massima ammissibile.

Art. 17 - Tuv - Tessuti urbani degli ambiti di versante. Disciplina specifica

1. Gli ambiti così classificati sono rappresentati da parti edificate poste ai margini dei nuclei di antica formazione delle frazioni.

2. Nei Tessuti urbani degli ambiti di versante non sono ammessi i seguenti usi:

- | | | |
|-------------------|----|------------------------------------|
| - Usi commerciali | T2 | Medie strutture di vendita |
| | T3 | Grandi strutture di vendita |
| | T4 | Centri commerciali |
| - Usi produttivi | P1 | Artigianato produttivo e industria |
| | P3 | Depositi a cielo aperto |
| | P4 | Magazzini |

- Usi agricoli

Per gli usi commerciali sono fatte salve le disposizioni del Titolo 4, art. 29 comma 6 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

3. Nei Tessuti urbani degli ambiti di versante è sempre consentito l'incremento di SIp, oltre gli indici di utilizzazione del suolo delle aree consolidate (Iac) indicati per ciascuna zona nella tavola PdR2 "Usi e modalità di intervento" se finalizzati all'insediamento di funzioni ricettive (compresi bed&breakfast). Tale possibilità, da intendersi in aggiunta a quanto stabilito al precedente art. 14, comma 3 non è soggetta ad alcuna condizione, compresa la corresponsione di aree per servizi di cui all'art. 14 comma 5 delle presenti norme, fatto salvo l'obbligo di stipula di specifica convenzione e il rispetto delle distanze e delle altezze.

4. Nei Tessuti urbani degli ambiti di versante valgono i seguenti parametri edilizi:



- distanze: valgono le disposizioni di legge; distanze minori possono essere ammesse mediante Piano Urbanistico Attuativo;
- altezza massima: 10,5 m.



Aree di interesse paesaggistico e ambientale

Art. 22 – Definizione e disposizioni generali

1. Sono aree di interesse paesaggistico e ambientale i seguenti ambiti:

- Parco di Triangia;
- Parco Monte Rolla;
- Parco Adda-Mallero.

Nelle aree di interesse paesaggistico sono ricomprese le aree agricole strategiche e i terrazzamenti così come definiti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Sondrio.

Art. 23 – Disciplina per le aree di interesse paesaggistico e ambientale

1. In tutte le aree di interesse paesaggistico e ambientale non è ammessa la nuova costruzione se non nella forma di ampliamento dell'edificazione esistente secondo le prescrizioni di cui ai successivi punti.

2. Gli edifici esistenti, non abusivi, legittimamente realizzati o condonati, in rapporto alle diverse zone, possono incrementare la SIp nei seguenti limiti:

Parco di Triangia, Parco Monte Rolla e Parco Adda Mallero

- gli edifici con SIp esistente fino a 80 mq possono avere un incremento massimo del 40%;
- gli edifici con SIp esistente fino a 160 mq possono avere un incremento massimo del 30%;
- gli edifici con SIp esistente oltre 160 mq possono avere un incremento massimo del 20%.

Terrazzamenti e Aree agricole strategiche

Per le aree classificate come Terrazzamenti e Aree agricole strategiche è sempre consentito un incremento massimo del 20% della SIp esistente. E' inoltre consentita, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n.12/2005 e s.m.i., la realizzazione di piccoli manufatti finalizzati esclusivamente al ricovero degli attrezzi necessari alla coltivazione, in legno o pietra in funzione di un corretto inserimento nel contesto, di SIp massima mq 10 e altezza massima m 2,50; tali piccoli manufatti possono essere autorizzati anche a soggetti non aventi i requisiti di cui all'art.3 della L.R. n.93/80.

Gli interventi in ampliamento devono rispettare i seguenti parametri edilizi:

- distanze: valgono le disposizioni di legge; distanze minori possono essere ammesse mediante Piano Urbanistico Attuativo;
- altezza massima: 7,5 m.

3. Nelle aree di interesse ambientale e paesaggistico e in relazione alle articolazioni territoriali di cui al comma 1 del precedente articolo non sono ammessi i seguenti usi:

Parco di Triangia

- Usi commerciali;
- Usi produttivi;
- Usi agricoli A4 Strutture per colture aziendali in serra

Parco Monte Rolla

- Usi commerciali;
- Usi produttivi;
- Usi agricoli A4 Strutture per colture aziendali in serra

Terrazzamenti

- Usi commerciali;
- Usi produttivi;
- Usi agricoli A4 Strutture per colture aziendali in serra

Per gli usi commerciali sono fatte salve le disposizioni del Titolo 4, art. 29 comma 6 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Le attività produttive esistenti nelle aree agricole strategiche possono mantenere l'attività in essere. Per tali attività sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; sono inoltre consentiti gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli impianti in funzione dell'applicazione di disposizioni legislative.

4. E' consentito il riuso delle strutture edilizie esistenti, legittimamente realizzati o condonati, e non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo anche se non sussistono le condizioni soggettive previste dalla L.R. 12/2005 e s. m. e i. Valgono le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo relativamente alla possibilità di ampliamento degli edifici esistenti

5. Nelle aree di interesse ambientale e paesaggistico, per gli interventi in ampliamento di cui ai parametri del comma 2 del presente articolo valgono i seguenti parametri edilizi:

- distanze: valgono le disposizioni di legge; distanze minori possono essere ammesse mediante Piano Urbanistico Attuativo;
- altezza massima: 7,5 m.





6. Gli interventi che nelle aree di interesse ambientale e paesaggistico, prevedono incremento della Slp di cui al comma 2 devono essere accompagnati da una relazione paesaggistica che sarà oggetto di valutazione in sede istruttoria ai fini di verificare la necessità di un parere della Commissione Paesaggio.

7. Per le aree che a partire dalle previsioni del Ptcp sono state classificate come Terrazzamenti o Aree agricole strategiche è prevista la permanenza dell'uso agricolo del suolo, gli interventi di rinaturalizzazione, gli interventi sui percorsi che favoriscono la fruizione dei luoghi.

8. Per le aree che a partire dalle previsioni del Ptcp sono state classificate come Terrazzamenti dovranno essere mantenuti i tradizionali muri di sostegno in pietrame, le opere di regimazione e scolo delle acque e la tradizionale forma di coltivazione della vite o, in alternativa di piccoli frutti, erbe aromatiche o piante da frutto.

9. Per le aree comprese nel Parco di Triangia l'Amministrazione Comunale promuove la costruzione di un Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS). Fino alla entrata in funzione dell'ente gestore del PLIS, in tali aree sono ammesse sole le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Aree agricole

Art. 25 – Definizione e disposizioni generali

Le aree agricole sono gli ambiti del territorio non urbanizzato destinati alla produzione agricola.

Art. 26 – Disciplina per le aree agricole

1. Nelle aree agricole vige la disciplina di cui all'art. 59 e seguenti della L.R. 12/2005 e s.m. e i. in quanto prevalente. La nuova edificazione, in applicazione dei parametri della L.R. 12/2005, interessa i soli lotti o fondi agricoli di dimensione superiore a 5.000 mq.

2. Nelle aree agricole, per i fabbricati esistenti, legittimamente realizzati o condonati, quando non siano funzionali all'uso agricolo del terreno, sono ammesse le opere di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento nella misura del 20% della Slp esistente, anche se non sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla L.R. 12/2005 e s. m. e i.

3. Nelle aree agricole non sono ammessi i seguenti usi:

- Usi commerciali;
- Usi produttivi;
- Usi ricettivi

Per gli usi commerciali sono fatte salve le disposizioni del Titolo 4, art. 29 comma 6 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

4. Nelle aree agricole valgono i seguenti parametri edilizi:

- distanze: valgono le disposizioni di legge; distanze minori possono essere ammesse mediante Piano Urbanistico Attuativo;
- altezza massima: 7,5 m.

ESTRATTO DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E NORME GEOLOGICHE

6.1. - Premessa

Le presenti Norme geologiche di attuazione si applicano sull'intero territorio comunale e forniscono indicazioni generali in ordine ai vincoli, alle destinazioni d'uso e alle cautele da adottare per gli interventi urbanistici. In particolare tali Norme riportano prescrizioni per gli interventi urbanistici, studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, opere di mitigazione del rischio, necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali, necessità di predisposizione di sistemi di monitoraggio e piani di protezione.

In tutto il territorio comunale gli approfondimenti e le indicazioni riportate nelle presenti Norme non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dalle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008), di cui alla normativa nazionale.

6.3 - ZONE IN CLASSE 2 – Fattibilità con modeste limitazioni

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e, generalmente salvo locali situazioni puntuali, senza l'esecuzione di opere di difesa. Si tratta di aree a debole pendenza, impostate su terreni con buone caratteristiche geotecniche, prive di situazioni di dissesto attive ed esterne a zone di pertinenza idraulica del reticolo principale e minore. Tale classe include anche le aree comprese entro la fascia C di esondazione del Fiume Adda, delimitate dal limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, oggetto di specifico studio idraulico e considerate non esondabili in caso di evento di piena con Q200. Per queste ultime aree valgono, comunque, le prescrizioni previste all'art. 31 delle N.d.A. del PAI.

In tale classe di fattibilità non ci sono limitazioni, di carattere geologico, all'edificazione. Tutti gli interventi edilizi comprensivi nuove edificazioni, ampliamenti e recupero/ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, infrastrutturali e comunque le modifiche delle destinazioni d'uso dei terreni che ricadono in questa classe dovranno essere supportate da una preventiva indagine geologica, geotecnica e sismica





che valuti la fattibilità geologica dell'intervento, in relazione al grado di dissesto presente, indicando gli accorgimenti tecnico-costruttivi e le eventuali opere di protezione ritenute necessarie alla messa in sicurezza dei luoghi.

A supporto della progettazione dell'intervento si dovranno inoltre accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, verificare le modalità di realizzazione degli scavi di sbancamento e degli eventuali riporti, effettuare la caratterizzazione sismica di sito e determinare eventuali interferenze con la falda freatica e/o con il reticolo idrico superficiale.

Dal punto di vista sismico, sulla base della Dgr 8/7374/2008 si prescrive che:

- nel caso di nuova realizzazione di edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), in aree inserite negli scenari Z3 e Z4, sia previsto l'approfondimento di secondo livello ed eventualmente il terzo livello.
- nel caso di nuova realizzazione di edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), in aree inserite negli scenari Z1 e Z2 sia realizzato in fase progettuale l'approfondimento di terzo livello.

6.4 – ZONE IN CLASSE 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni


La classe comprende zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. L'utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza, idrogeologica, idraulica, geologica tecnica dell'area e del suo intorno, mediante campagne geognostiche, e studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, idraulici, ecc). Ciò dovrà consentire di precisare le idonee destinazioni d'uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive più idonee, nonché le opere di sistemazione e di bonifica che, laddove ritenute necessarie, dovranno essere realizzate prima della costruzione degli edifici. Si dovranno inoltre accertare le caratteristiche sismiche del sito e geotecniche dei terreni di fondazione ed eventuali interferenze con la falda freatica. Tale studio geologico dovrà stabilire, sulla base del grado di pericolosità geologica dell'area, la fattibilità dell'intervento in progetto fornendo, laddove ritenuto necessario, le indicazioni di competenza per l'individuazione della tipologia costruttiva ritenuta più idonea e la progettazione di eventuali opere necessarie alla messa in sicurezza del nuovo edificio

Nel caso in cui lo Studio Geologico evidenzi la necessità di realizzare opere di sistemazione idrogeologica si dovrà provvedere a:

- Progettazione delle opere di sistemazione necessarie, da allegare al Progetto dell'edificio come parte integrante della documentazione per il rilascio del Permesso di Costruire;
- Realizzazione delle opere di protezione
- Ad opere ultimate per il ritiro della Licenza di abitabilità e/o agibilità dell'edificio dovrà essere prodotta al Comune un'attestazione a firma di tecnico abilitato che attesti che tutte le opere prescritte sono state eseguite e che indichi, a carico del soggetto titolare dell'opera, la periodicità dei controlli e degli interventi di manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

Zone in classe 3A

In tale sottoclasse di fattibilità non ci sono limitazioni, di carattere geologico, all'edificazione. Tutti gli interventi edilizi comprensivi nuove edificazioni, ampliamenti e recupero/ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, infrastrutturali e comunque le modifiche delle destinazioni d'uso dei terreni che ricadono in questa classe dovranno essere supportate da una preventiva indagine geologica, geotecnica e sismica che valuti la fattibilità geologica dell'intervento, in relazione al grado di dissesto presente, indicando gli accorgimenti tecnico-costruttivi e le eventuali opere di protezione ritenute necessarie alla messa in sicurezza dei luoghi. In particolare i progetti di nuove edificazioni dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità del pendio su cui andrà a realizzarsi l'opera intesa anche come verifica del sistema edificio-pendio e verifica delle condizioni di sicurezza da dissesti idrogeologici (blocchi instabili, zone con ristagno d'acqua e fenomeni di scivolamento lento ecc) della parte di versante interessato dall'opera. Dovranno pertanto essere realizzati: un rilievo geologico-tecnico dettagliato della zona per un intorno significativo e la verifica dei fronti di scavo previsti. Si dovranno inoltre accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e le eventuali interferenze con la falda freatica. Sia in sede di progetto che in sede esecutiva deve essere inoltre garantito, tramite specifiche verifiche, che le modalità di scavo e di costruzione siano compatibili con le caratteristiche geomorfologiche della zona e non inducano scoscendimenti. A tal proposito dovranno essere evitati eccessivi riporti di terreno e previste tutte le opere di sostegno atte alla loro stabilizzazione. I progetti dovranno, inoltre, verificare la presenza, nel sottosuolo e in superficie, di limitate venute idriche che possono interagire con le condizioni di stabilità e con la funzionalità dell'opera stessa. I progetti di nuove opere localizzate all'interno di versanti terrazzati con muri a secco originariamente utilizzati per la coltivazione del vigneto, dovranno comprendere la verifica geologica delle condizioni di stabilità del versante a monte del sito e, se necessario, dovranno prevedere gli interventi utili alla messa in sicurezza del sito in relazione all'opera da realizzare (sistemazione dei tratti di muretti a secco instabili, consolidamento e/o disgaggio di blocchi instabili, realizzazione di barriere paramassi, rinforzo in c.a.





alle murature di monte dell'edificio ecc). Trattandosi di zone situate al piede di pendii molto inclinati ($i > 30^\circ$), impostati in depositi sciolti, bisognerà evitare di creare fronti di scavo con scarpate troppo alte. Tali scarpate dovranno essere verificate dal punto di vista geotecnico.

6.5 - ZONE IN CLASSE 4 – Fattibilità con gravi limitazioni

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Eventuali infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

Per quanto riguarda nuclei abitati esistenti, dovrà essere cura dell'Amministrazione Comunale provvedere quanto prima alla realizzazione di idonei PIANI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE con indicati i valori soglia prescelti per i vari eventi (precipitazioni, portate dei corsi d'acqua, altezza di neve al suolo ecc.), le procedure di pre-allertamento, allertamento e di evacuazione che saranno comunque coordinate e ordinate da parte del Sindaco, quale autorità preposta alla protezione civile a livello comunale. Tale PIANO con le dette procedure dovranno essere inoltre comunicati e depositati alla Prefettura di competenza.

Zone in classe 4A

Nelle aree di alveo e di pertinenza fluviale valgono le Norme di Polizia Idraulica allegate allo Studio del Reticolo Minore. In particolare è vietata la realizzazione di nuove costruzioni di qualsiasi tipo che comportino la riduzione delle possibilità di espansione del corso d'acqua in caso di piena e peggiorino le condizioni di deflusso delle acque. Sono inoltre vietate le costruzioni di qualsiasi tipo (recinzioni fisse, muri ecc) che ostacolano la possibilità di accesso ai corsi d'acqua per le periodiche operazioni di pulizia o svasso. Bisogna inoltre evitare gli interventi che comportino tombinamenti di tratti del corso d'acqua. Sono ammessi solo gli interventi di regimazione idraulica, strettamente finalizzati al miglioramento delle caratteristiche idrogeologiche ed idrauliche della zona. Nelle zone ai piedi o lungo le pareti rocciose è vietata la realizzazione di qualsiasi nuova costruzione ad uso residenziale. In particolare dovrà di norma essere evitata la costruzione di qualsiasi tipo di opera, che comporti l'esecuzione di rilevanti scavi, il sovraccarico del pendio o l'ostacolo alla circolazione idrica sia sotterranea che superficiale. Gli interventi di stabilizzazione dei versanti dovranno infine essere valutati mediante dettagliato studio geologico-geomorfologico che comprenda anche le necessarie verifiche di stabilità, nonché la caratterizzazione geotecnica e/o geomeccanica delle rocce sciolte e/o lapidee. E' inoltre vietata qualsiasi nuova costruzione che comporti l'esposizione di beni e/o persone al pericolo di caduta massi e che, anche seguito di vibrazioni connesse alla sua esecuzione, comporti la destabilizzazione o la mobilitazione di frammenti lapidei dagli affioramenti rocciosi o dalla falda di detrito. Sono ammessi, previa realizzazione di esauriente studio geologico, geomorfologico e geologico-tecnico, gli interventi per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza degli edifici ed infrastrutture esistenti e quelli per la manutenzione delle opere di difesa già realizzate.

